

Quesiti di Diritto Societario

a cura di Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista

COOPERATIVE PRELEVAMENTO AMMINISTRATORI

QUESITO:

Per quanto riguarda un prelevamento personale del presidente della Cooperativa, può essere autorizzata preventivamente dall'assemblea dei soci, anche se lo statuto non prevede nulla al riguardo.

- ☛ **Lo stesso verbale deve essere comunicato alla camera di commercio?**
- ☛ **Se la cooperativa dovesse anche effettuare un cambio di sede nella stessa città, può integrare un verbale dell'assemblea dei soci di nomina e recesso dei consiglieri con il cambio di sede della società?**
- ☛ **Tale operazione può essere deliberata dall'assemblea dei soci anche se lo statuto prevede per il cambio della sede sociale una delibera del consiglio di amministrazione?**
- ☛ **Dovrò compilare per la comunicazione alla camera di commercio due intercalari P ed un modello S2?**



RISPOSTA:

I prelevamenti “personali” degli amministratori, anche se autorizzati dai soci, a me personalmente non piacciono.

Nelle società di capitali – come sono le cooperative – il patrimonio è sempre sociale e non personale. La separazione tra le due sfere è determinante e importantissima, per non aprire pericolose falle nel sistema, da cui possono entrare poi pericoli di varia natura: da presunzioni fiscali ad azioni di responsabilità, da contestazioni degli organi ispettivi a mille altre fonti di pericolo....per cui sconsiglio vivamente di effettuare questi prelevamenti.

Gli amministratori vanno retribuiti – caso mai – con appositi compensi e rimborsi spese ed i soci prelevano utili risultanti da bilanci regolarmente approvati e destinati a dividendo.

I prelevamenti personali non hanno cittadinanza nel mondo delle società.

Ciò premesso, il verbale non va comunicato alla camera di commercio.



Per quanto invece riguarda il cambio di sede, all'interno dello stesso Comune, è possibile "integrare" il verbale a cui lei accenna, solo se ovviamente la riunione non si sia già tenuta; altrimenti sarebbe un falso materiale!

D'altra parte, anche se lo statuto consente che questa decisione sia rimessa alla mera volontà degli amministratori, l'assemblea dei soci ha sempre il potere di intervenire in questa materia, così come in molte altre, tranne quelle che la legge (il Codice Civile) lasciano all'esclusiva competenza degli amministratori.

Per gli aspetti camerali, lascio a lei provvedere in accordo con la Cciaa competente, non essendo materia di questa rubrica; comunque direi che la procedura accennata è corretta.

20 agosto 2011

Roberto Mazzanti